

Listini, premi, voto disgiunto: il caos delle riforme elettorali

In sei Regioni su sette alle urne con regole appena approvate

VERSO LE ELEZIONI

Regione che vai, «porcellinum» che trovi

L'eccezione

Solo in Liguria il progetto con le nuove regole è decaduto a causa di liti e veti incrociati

Costituzionalità dubbia

In molti casi premio di maggioranza senza soglia minima, come il Porcellum

BALLOTTAGGIO

In Toscana debutta se nessuno supererà il 40%; in Veneto respinto il tentativo di introdurlo se nessuno dovesse arrivare al 42,5%

Per eleggere il presidente degli Stati Uniti si usano le stesse regole da 211 anni, ma tanta leggerezza non può certo essere applicata quando bisogna scegliere i consiglieri regionali dell'Umbria. Da noi, il voto amministrativo in programma fra poco più di due mesi, oltre al balletto sulle date ha scatenato in questi mesi la creatività locale in fatto di leggi elettorali. Chi resisterà alle sirene dell'astensionismo andrà a votare in base a regole fresche di stampa, con la sola eccezione della Liguria: ma non perché a Genova abbiano pensato che cambiare la legge elettorale mentre si formano coalizioni e candidature non è il massimo, ed espone al sospetto di ritocchi a uso e consumo di questa o quella maggioranza. Più semplicemente, liti e veti incrociati hanno fatto cadere venti giorni fa il progetto di riforma, che prevedeva l'abolizione del «listino» e un nuovo premio di maggioranza.

Altrove, invece, nulla ha frenato il desiderio invincibile di novità. In Toscana debutta il ballottaggio se nessuno supererà il 40%, in Umbria arriva il super-premio di maggioranza, che diventa modulare in Puglia, dove non ci sono le norme pro-parità di genere che invece si incon-

trano in Veneto: Veneto e Toscana condividono la chance del voto disgiunto, che per esempio permette di votare un presidente di centrosinistra e una lista di centrodestra, ipotesi esclusa nelle Marche e in altre regioni.

Agli appassionati di meccanismi elettorali, gruppo non troppo numeroso in verità, le prossime regionali offrono insomma un sontuoso menu degustazione, anche senza addentrarsi nelle regole su collegi, circoscrizioni, resti, clausole per il «miglior perdente» e così via. Lo stesso, del resto, era accaduto a novembre, quando in Emilia Romagna i pochi cittadini andati alle urne hanno votato con una legge vecchia di soli quattro mesi, mentre in Calabria le regole sono state cambiate due volte in poche settimane e hanno trovato pace solo due mesi prima del voto: una prima ipotesi era stata abbattuta dall'impugnativa del Governo contro la maxi-soglia di sbarramento (al 15%) e il premio di maggioranza che avrebbe al vincitore il 60% dei seggi (come accade in Umbria), ed è quindi stata corretta limando un po' soglia (al 10%) e premio (55% dei seggi). Questa abitudine alla riforma della vigilia poggia però su un illustre precedente nazionale, rappresentato dal Porcellum approvato a Natale 2005 e utilizzato per la prima volta quattro mesi dopo: sappiamo com'è finita. La giustificazione ufficiale è rappresentata dall'esigenza di adeguare il numero di consiglieri comunali ai nuovi limiti imposti dalle leggi nazionali sui «costi della

politica»: la legge che ha tagliato la politica regionale, però, è dell'agosto 2011, e le riforme elettorali locali fiorite in questi mesi colgono lo spunto per occuparsi di tutt'altro.

Accanto al problema rappresentato dalle «riforme della vigilia» che producono un caleidoscopio di regole incomprensibile all'elettore medio, c'è il fatto che molte di queste norme sollevano oggi più di un dubbio sulla loro tenuta costituzionale. A partire dalla legge madre, il Tatarellum (la 43 del 1995), da cui nascono tutte le norme regionali.

A ricordarlo nei giorni scorsi è intervenuto anche il presidente della bicamerale per le Questioni regionali, l'ex ministro della Pa Gianpiero D'Alia (Udc), che in un'interpellanza al Governo ha sottolineato una verità abbastanza semplice: la Corte costituzionale l'anno scorso ha affondato il Porcellum a causa del premio di maggioranza senza soglia minima, che permette di conquistare la maggioranza assoluta dei seggi anche a partiti che raccolgono «ridotte percentuali di suffragi» (come accaduto al Pd nel 2013), e delle liste bloccate, che violano il diritto di voto scritto nell'arti-



colo 48 della Costituzione.

Le liste bloccate e i premi di maggioranza senza soglia minima, che secondo i giudici delle leggi determinano «un'alterazione profonda nella composizione della rappresentanza democratica», si trovano anche in parecchie leggi regionali, e nella stessa legge quadro nazionale: come mai, ha chiesto D'Alia, quello che è incostituzionale a Roma diventa legittimo a Perugia, Genova o Bari?

Il problema riguarda prima di tutto la nuova legge dell'Umbria, del 23 febbraio scorso, che riconosce 12 seggi su 20 alla lista o alla coalizione vincente, a prescindere dai voti effettivamente raccolti.

Lo stesso però succede con la legge approvata qualche settimana fa in Puglia, dove chi vince otterrà almeno 27 posti su 50 (28 se raggiunge almeno il 35% dei voti, 29 se supera il 40%): a Bari, però, la battaglia dialettica è esplosa sulla mancata introduzione delle soglie di genere, bocciate secondo il presidente uscente Nichi Vendola da una «retromarcia cavernicola» mentre per Forza Italia avrebbero «consegnato la politica nelle mani dei poteri forti di tipo economico e criminale». Il premio «automatico» al vincente si incontra anche in Campania (dove è appena tramontata l'ipotesi di estendere alle liste la soglia di sbarramento al

10% prevista per le coalizioni), ma ancor più paradossale è trovare una situazione analoga in Liguria, che in modo fedele alle regole nazionali assegna 16 seggi su 30 al primo arrivato, prevedendo premi ulteriori per chi supera il 40% (17 seggi) o il 50% (18 seggi). Come mai, per risolvere un quadro così contraddittorio, non si mette mano a una regola nazionale coerente, come si è fatto con successo per i Comuni che seguono felicemente la stessa legge elettorale da 22 anni? Misteri del federalismo.

Gianni Trovati

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Premio di maggioranza

● Il premio di maggioranza è l'aspetto più controverso delle leggi elettorali regionali ed è stato alla base della stessa bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge elettorale nazionale del 2005. Il problema sorge quando il «premio», cioè il meccanismo che attribuisce alla coalizione vincente la maggioranza dei seggi, scatta a prescindere dal raggiungimento di una soglia minima di voti. In un quadro politico frammentato, questo sistema rischia di attribuire un peso preponderante a forze con risultati elettorali modesti, alterando in modo drastico il principio di rappresentanza

Un caleidoscopio di meccanismi

■ Le regole valide a livello nazionale; ■ Le leggi elettorali delle Regioni che andranno al voto; ■ Quelle che hanno già votato.

ITALIA

Prototipo delle riforme elettorali dell'ultima ora, la legge 270 del 21 dicembre 2005 (meglio nota come «Porcellum») è stata utilizzata la prima volta alle politiche del 9-10 aprile 2006 e, nonostante le critiche, ha resistito per altri due turni (2008 e 2013) fino alla sentenza della Consulta (la n. 1/2014) che l'ha dichiarata incostituzionale soprattutto per il premio di maggioranza senza soglia minima e le liste bloccate

TOSCANA



La nuova legge della Toscana è fra le più «anziane», perché risale a fine settembre e, come avvenuto in passato per il «Porcellum», sembra anticipare le regole nazionali. La sua caratteristica principale è il ballottaggio nel caso in cui nessuna coalizione raggiunga il 40%. Il premio di maggioranza è di 23 seggi su 40 se il vincente si attesta tra il 40 e il 45% (o se vince dopo ballottaggio) e di 24 seggi se supera il 45% al primo turno

CAMPANIA



La legge elettorale della Campania è figlia di due modifiche: la legge 3 del 6 febbraio 2015 ha inserito il premio di maggioranza a 30 seggi (con tetto a 32 seggi) modificando i vecchi parametri, relativi a un consiglio più ampio, mentre un collegato alla manovra 2014 ha introdotto la soglia di sbarramento al 10% per le coalizioni. Bocciato nelle scorse settimane il tentativo di estendere la soglia alle liste singole

UMBRIA



La legge 4 del 23 febbraio scorso ha suscitato molte polemiche perché, come del resto accade in altri casi, ripropone il premio di maggioranza senza soglia minima per ottenerlo. Alla coalizione vincente, infatti, saranno assegnati 12 seggi su 20 (gli altri posti andranno al candidato presidente arrivato secondo e alle liste perdenti)

LIGURIA



La Liguria è l'unica Regione a non aver modificato in extremis la legge elettorale, ma solo perché il tentativo della maggioranza di centrosinistra è stato bloccato il 3 marzo scorso per liti e veti incrociati. Gli elettori liguri voteranno quindi con le vecchie regole, figlie della legge nazionale del 1995, che prevedono il «listino» e il premio di maggioranza senza soglia minima

VENETO



La legge in vigore è la 1 del 27 gennaio 2015 e tra le varie novità prevede il voto disgiunto e una soglia di genere al 50% per le liste. Dopo poche settimane di vita, è stata investita da un tentativo di modifica per introdurre il ballottaggio nel caso in cui nessuno raggiungesse il 42,5% (ipotesi divenuta più probabile dopo la candidatura di Flavio Tosi), ma è stato respinto

MARCHE



La riforma delle regole elettorali per il voto amministrativo nelle Marche è scritta nella legge 5 del 20 febbraio 2015. Si prevede un premio di maggioranza «modulare», che attribuisce 18 seggi se la coalizione vincente raggiunge il 40% dei consensi, 17 se arriva fra il 37% e il 40%, 16 se si attesta tra il 34% e il 37 per cento. Sotto il 34% i seggi vengono assegnati in base a un criterio proporzionale

CALABRIA



In Calabria la legge elettorale è cambiata due volte prima del voto del 23 novembre scorso. Una prima legge aveva previsto un premio di maggioranza che attribuiva il 60% dei seggi senza soglia minima (come in Umbria) e una soglia di sbarramento al 15%. Impugnata dal Governo, la legge è stata «corretta» a settembre, abbassando al 55% il premio e all'8% (4% per le liste singole) la soglia di sbarramento

PUGLIA



In Puglia la legge elettorale è stata approvata il 26 febbraio. Anche in questo caso è previsto un premio di maggioranza «modulare», ma senza soglia minima, perché alla coalizione prima classificata vengono assegnati 27 consiglieri su 50 (i seggi aumentano ulteriormente se si supera il 35%). Soglia di sbarramento all'8% sia per le liste singole sia per le coalizioni, le cui liste devono raggiungere almeno il 4%

EMILIA ROMAGNA



In Emilia Romagna si è votato il 23 novembre sulla base della legge 21 del 23 luglio 2014. Anche in questo caso è stato previsto un premio di maggioranza di almeno 27 seggi su 50 per la coalizione vincente, senza una soglia minima; è stato abolito il listino collegato al candidato presidente ed è stata introdotta una soglia di sbarramento del 3% per le liste e del 5% per le coalizioni